



Oggetto: D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (cd. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Documentazione da presentare in relazione all'impresa esecutrice.

In data 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 180 del 5 agosto 2009.

Come noto, tale normativa prevede alcuni adempimenti nel caso di lavori privati con esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

In particolare, il comma 9 dell'art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008 pone a carico del committente o del responsabile dei lavori l'accertamento della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici nonché l'obbligo di trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, alcuni documenti specifici.

Su quest'ultimo aspetto, il citato D.lgs. n. 106/2009 ha introdotto alcune modifiche. La documentazione che deve essere prodotta, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o contestualmente alla presentazione della DIA, risulta ora essere:

1. Documento Unico Regolarità Contributiva "DURC";
2. Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori circa l'avvenuta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o lavori da affidare nonché in relazione alla ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del 9° c. dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008;
3. Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, ove dovuta.

Si ricorda che, in assenza del documento unico di regolarità contributiva, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. Il DURC emesso per i lavori privati in edilizia ha validità 3 mesi dalla data di rilascio (ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2007).

Analogha condizione di sospensione dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo si ha, ai sensi del comma 10 del citato art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, anche in assenza della notifica di cui al precedente punto 3.

In relazione alle modifiche apportate al D.Lgs. n° 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati pertanto aggiornati i contenuti della modulistica sino ad ora in uso ed utilizzata in sede di comunicazione dell'inizio lavori di permessi di costruire e denunce di inizio attività.

La seguente nuova modulistica aggiornata è scaricabile dal sito internet www.pasian.it :

denuncia_di_inizio_attività_vers_agg_agosto2009.doc
comunicazione_nuova_impresa_vers_agosto2009.doc
dichiarazione_verifica_TUsicurezza_vers_agosto2009.doc
inizio_lavori_vers_agg_agosto2009.doc

24.08.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Angelo Fantino